

Art. 9.

« I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale ».

(È approvato).

Art. 10.

« I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'articolo 489 del Codice penale.

« In caso di recidiva, il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

« Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza, e che non sarà maggiore di un biennio.

« I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 o 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'articolo 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

« Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 sono punite a termini dell'articolo 449 del Codice penale.

« Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata ».

L'onorevole Pieraccini propone ora a questo articolo la seguente aggiunta, che però, non essendo firmata da 10 deputati, non potrà essere messa a partito, a meno che non sia accettata dal Governo e dalla Commissione:

« È fatto obbligo a tutti i medici condotti d'impartire almeno una volta all'anno una conferenza contro l'alcoolismo in una scuola comunale femminile ed una in una scuola maschile ».

PIERACCINI. Rinunzio a questa aggiunta, ma mi permetto di fare una dichiarazione.

Certo il testo, che ora discutiamo e che stiamo per approvare, è molto migliore di quello sostenuto dal relatore Molina. (*Commenti*). Per me il tipo migliore era ancora quello proposto dall'onorevole Luzzatti. Ad ogni modo, pur accettando la nuova dizione della legge, faccio osservare che, saltando a piè pari il capitolo 2° del progetto Luzzatti, ossia i provvedimenti, relativi alla cura degli alcoolizzati abituali, col loro internamento coercitivo in istituti di isolamento o di cura, si lascia una grande lacuna nella legge contro l'alcoolismo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

« Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

« Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

« In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna ».

(È approvato).

Art. 12.

« Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione ».

(È approvato).

Art. 13.

« Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

« Nel regolamento si potrà comminare l'ammenda fino a lire 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso ».